Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 10 gennaio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

ABBONAMENTI 1979
ATTIVATI IN SEGUITO A PRENOTAZIONE

Nei prossimi giorni verrà inviato a tutti gli abbonati, che hanno prenotato il rinnovo dell'abbonamento, il c/c postale col quale dovrà provvedersi al versamento del canone.

Si rammenta che nello spazio a ciò riservato del certificato di accreditamento dovrà essere riportata la fascetta completa dell'abbonamento in corso.

Si comunica, infine, che gli abbonamenti, per i quali non risulterà il relativo saldo, saranno interrotti, senza altro preavviso, il 16 febbraio p.v.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 9 DEL 10 GENNAIO 1979:

LEGGE 13 novembre 1978, n. **866.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale, firmato a Bucarest il 14 gennaio 1977.

LEGGE 6 dicembre 1978, n. **867.**

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi, effettuato a San Marino il 21 marzo 1977.

LEGGE 6 dicembre 1978. n. **868.**

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra Italia e Zaire relativo all'accordo aereo tra i due Paesi del 7 dicembre 1962, effettuato a Roma il 9 maggio 1973 e dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato, firmato a Roma il 4 settembre 1975.

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **869.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977.

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **870.**

Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 9 DEL 10 GENNAIO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Butan gas - Azienda generale per il commercio e l'industria degli idrocarburi derivati ed affini, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1978. — **Cibus, società per azioni, in Cazzago S. Martino (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1978. — **Iseo gomma, società per azioni, in Sala Marasino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1978. — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1978. — **R.C.F. - Radio cine forniture, società per azioni, in Reggio Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1978. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1978. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « L. 500.000.000 - 9 % » sorteggiate l'8 dicembre 1978. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « L. 50.000.000 - 5% » sorteggiate l'8 dicembre 1978. — **S.E.C.I. - Società esercizi commerciali industriali, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1978. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « L. 65.000.000 - 7% » sorteggiate l'8 dicembre 1978. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « L. 500.000.000 - 10% » sorteggiate l'8 dicembre 1978. — **DURST - Fabbrica macchine ed apparecchi fototecnici, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1978. — **Voxson - Fabbrica apparecchi radio e televisione, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1978. — **Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1978. — **Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **A. Wassermann, società per azioni, società italiana per specialità farmaco terapeutiche, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1978. — **Istituto**

Ganassini di ricerche biochimiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1978. — **Start, società per azioni, in Crema:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1978. — **Azienda vinicola Rivera, società per azioni, in Andria:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1978. — **Hatù, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1978. — **Domus nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni « L. 15.000.000 - 7% » sorteggiate il 16 dicembre 1978. — **Domus nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni « L. 20.000.000 - 7% » sorteggiate il 16 dicembre 1978. — **S.I.P.I. - Società italiana prodotti industriali, società per azioni, in S. Antonino di Casalgrande (Reggio Emilia):** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1978. — **SADAM, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1978. — **IN.AL.CA., società per azioni, in Castelvetro di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1978. — **Granferry - Grandi traghetti di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1978. — **Grinavi - Grimaldi compagnia di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1978. — **Atlantica, società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1978. — **SI.O.SA. - Sicula oceanica S.A., in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1978. — **Cerusa, società per azioni, in Genova-Voltri:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1978. — **Eurobrokers Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1978. — **C.I.S.A. - Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni, in Capolona:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1978. — **Calzaturificio fratelli Soldini, società per azioni, in Capolona:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1978. — **C.I.R. - Ceramiche industriali rubieresi, società per azioni, in Rubiera (Reggio Emilia):** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1978. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1978. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 gennaio 1979. — **Coniugi Eger, società per azioni, in Mussolente (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1978. — **ANIC, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1978. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « S/75 - 8 % » sorteggiate il 30 novembre 1978. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « M - 7 % » sorteggiate il 30 novembre 1978. — **Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. **865**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1977, n. 817, con il quale è stato ristrutturato il corso di laurea in scienze forestali;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 152, relativo al corso di laurea in scienze forestali, è soppresso.

Dopo l'art. 156 (già art. 157), e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo al corso di laurea in scienze forestali:

Corso di laurea in scienze forestali

Art. 157. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze forestali è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Insegnamenti fondamentali:

1) alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale);
2) alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale);
3) assestamento forestale;
4) botanica forestale;
5) * botanica generale;
6) * botanica sistematica;
7) chimica forestale;
8) * chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica;
9) * chimica organica;
10) costruzioni forestali (semestrale);
11) dendrometria (semestrale);
12) economia ed estimo forestale;
13) * fisica;
14) industrie chimico-forestali (semestrale);
15) legislazione forestale;
16) * matematica;
17) * mineralogia e geologia;
18) patologia vegetale forestale;
19) * principi di economia politica e di statistica;
20) selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale);
21) selvicoltura II (selvicoltura speciale);
22) sistemazioni idraulico-forestali;
23) tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata);
24) topografia;
25) zoologia forestale venatoria e acquicoltura;
26) * zoologia generale.

Insegnamenti complementari:

1) agronomia montana;
2) allevamenti minori in zone montane (semestrale);
3) alterazioni del legname (semestrale);

4) conservazioni della natura e delle sue risorse;
5) difesa dagli inquinamenti (semestrale);
6) ecologia;
7) ecologia zootecnica;
8) economia di mercato dei prodotti forestali;
9) elementi di idraulica e di idrologia;
10) fisiologia degli alberi forestali (semestrale);
11) geologia applicata;
12) idrologia forestale;
13) meccanizzazione forestale;
14) microbiologia forestale;
15) miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale);
16) pedologia forestale;
17) pianificazione ecologica del territorio;
18) protezione dagli incendi boschivi (semestrale);
19) protezione della natura e riassetto del paesaggio;
20) selvicoltura industriale ed alberature;
21) tecniche di rimboschimento nelle zone aride (semestrale);
22) tutela del paesaggio agricolo forestale e riassetto del territorio;
23) vivaistica forestale e rimboschimento;
24) zoologia venatoria;
25) costruzioni stradali forestali e agrarie;
26) valutazioni e amministrazione forestali;
27) geobotanica;
28) inventari forestali;
29) elementi di diritto amministrativo e diritto regionale.

Le materie contrassegnate con asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie.

Sono inoltre da ritenere complementari del corso di laurea in scienze forestali tutti gli insegnamenti (fondamentali e complementari) impartiti nel corso di laurea in scienze agrarie.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale.

L'esame di laurea consiste in una discussione orale intorno ad una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato su un argomento forestale o avente stretta attinenza con le discipline impartite nella facoltà.

Tutti gli insegnamenti impartiti nella facoltà sono di lezioni teoriche e di esercizi pratici che possono essere integrati da visite a fabbriche industriali e da esercitazioni in foresta.

Gli esami di profitto sono orali; ma possono essere integrati da prove pratiche. Il voto è però complessivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1978
Registro n. 132 Istruzione, foglio n. 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1978.

Integrazione della composizione del Comitato nazionale per i problemi della popolazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1976, col quale viene costituito, per un triennio, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato nazionale col compito di studiare il problema della popolazione nei suoi molteplici aspetti e di coordinare le iniziative, anche allo scopo di consentire una migliore partecipazione italiana alle riunioni promosse dalle organizzazioni internazionali sul problema sopra citato;

Visto il successivo decreto in data 27 gennaio 1977, col quale è stato sostituito un componente del Comitato medesimo;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione del Comitato sopra indicato con esperti in demografia;

Decreta:

I professori Massimo Livi Bacci, Athos Bellettini, Bernardo Colombo, Antonio Golini e Nora Federici sono nominati componenti del Comitato nazionale per i problemi della popolazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1978

Il presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1978
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 358

(10177)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Clorfuran » compresse, nelle confezioni 20 e 30 compresse, e della relativa categoria flacone sciroppo da ml 200, della ditta Ital Suisse Co. S.a.s., in Casarile. (Decreto di revoca n. 5329/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 14 ottobre 1968, con il quale venne registrata, rispettivamente ai numeri 19302 e 19302/A la specialità medicinale denominata « Clorfuran », nelle preparazioni compresse e scrippo (categoria), a nome della ditta Laboratorio biofarmacoterapico, con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 16, ora Ital Suisse Co. S.a.s., con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 54, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa, in relazione alle indicazioni terapeuticamente riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Clorfuran » compresse, nelle confezioni 20 e 30 compresse, e della relativa categoria flacone sciroppo da ml 200, registrate rispettivamente ai numeri 19302 e 19302/A, a nome della ditta Ital Suisse Co. S.a.s., con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 54.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10108)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tiociclina » 4 supposte e della relativa serie 3 supposte da mg 125 per uso pediatrico, della ditta Farmogal, in Padova. (Decreto di revoca n. 5328/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 17 maggio 1957 e 2 gennaio 1959, con i quali vennero registrate ai numeri 12558 e 12558/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Tiociclina » 4 supposte e la relativa serie 3 supposte da mg 125 per uso pediatrico, a nome della ditta Farmogal - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Padova, via G. Tempesta, 15/17, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta limitatamente alla via di somministrazione rettale in quanto quest'ultima non permette un assorbimento con livelli tali da eliminare con certezza il rischio di selezione di varianti tetraciclino resistenti;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Tiociclina» 4 supposte e della relativa serie 3 supposte da mg 125 per uso pediatrico, registrate rispettivamente ai numeri 12558 e 12558/1 in data 17 maggio 1957 e 2 gennaio 1959, a nome della ditta Farmogal - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Padova, via G. Tempesta, 15/17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10109)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Conforto », nelle confezioni 1 e 2 cachets, della ditta Cesare Forno - Specialità farmaceutiche, in Milano, poi ceduta alla ditta Profarmi, in Tribiano. (Decreto di revoca n. 5327/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 8 aprile 1955, con il quale venne registrata al n. 9900 la specialità medicinale denominata « Conforto », nelle confezioni 1 e 2 cachets, a nome della ditta Cesare Forno - Specialità farmaceutiche, con sede in Milano, viale Bianca Maria, 11, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, con atto privato in data 22 dicembre 1971, registrato a Milano al n. 51007 il 31 dicembre 1971, la suddetta specialità medicinale è stata ceduta alla ditta Profarmi, con sede in Tribiano (Milano), via Rossini, 15;

Accertato che alla suddetta ditta, che ha inoltrato regolare istanza, non è stata concessa la registrazione a proprio nome di tale prodotto essendo in corso procedimento di revoca;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato che non è stato possibile procedere alla notifica alla ditta Profarmi del citato parere del Consiglio superiore di sanità per eventuali controdeduzioni, essendo stata detta ditta dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Lodi del 6 ottobre 1976 ed essendo stato chiuso il fallimento in data 31 dicembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Conforto », nelle confezioni 1 e 2 cachets, registrata al n. 9900 in data 8 aprile 1955, a nome della ditta Cesare Forno - Specialità farmaceutiche, con sede in Milano, viale Bianca Maria, 11, e poi ceduta alla ditta Profarmi, con sede in Tribiano (Milano), via Rossini, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10110)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tetrapenil » supposte, della ditta Fa.Bo., in Bologna, acquistata successivamente dalla ditta Laboratorio Beta chemioterapico, in Brescia. (Decreto di revoca n. 5330/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 12 dicembre 1966, col quale venne registrata al n. 15483 la specialità medicinale denominata «Tetrapenil » supposte, a nome della ditta Fa.Bo. - Farmindustria Bologna, con sede in Bologna, via Pratello, 23, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 21 novembre 1974, registrata a Bologna il 25 novembre 1954, al n. 65940, con la quale il prodotto suddetto venne ceduto alla ditta Laboratorio Beta chemioterapico, con sede in Brescia, via Giulio Uberti, 8;

Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 1974, con la quale la ditta Laboratorio Beta chemioterapico chiese a questo Ministero la registrazione a proprio nome della specialità medicinale di cui trattasi con la nuova denominazione « Orofagina Beta »;

Considerato che il suddetto trasferimento di registrazione non è stato perfezionato, essendo in corso, per la specialità di cui trattasi, procedimento di revoca;

Considerato che il prodotto suddetto, a base di Penicillina G per la via di somministrazione rettale, in assenza di dimostrazione di un assorbimento terapeuticamente valido dell'antibiotico per tale via di somministrazione ed in considerazione della possibilità di insorgenza di fenomeni di sensibilizzazione, è da ritenersi terapeuticamente superato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tetrapenil » supposte, registrata al n. 15483, in data 12 dicembre 1966, a nome della ditta Fa.Bo. - Farmindustria Bologna, con sede in Bologna, via Pratello, 23, ed acquistata successivamente dalla ditta Laboratorio Beta chemioterapico, in Brescia, via Giulio Uberti, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10107)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Revulsol » pomata, nella confezione vasetto da g 40, della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi S.n.c., in Milano. (Decreto di revoca n. 5324/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 8 ottobre 1952, con il quale venne registrata al n. 7146 la specialità medicinale denominata « Revulsol » pomata, nella confezione vasetto da g 40, a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi S.n.c., con sede in Milano, via Osoppo, 7, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 luglio 1977 ha espresso il parere di adottare il provvedimento cautelativo inteso al ritiro del commercio dei dentifrici e dei medicamenti contenenti cloroformio, data la sua potenziale pericolosità cancerogena;

Considerato che la ditta interessata, informata del parere suddetto, ha presentato domanda di modifica di composizione (eliminazione del cloroformio) della specialità medicinale in parola e che la medesima non ha provveduto entro i termini fissati, ai prescritti adempimenti formali;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Revulsol » pomata, nella confezione vasetto da g 40, registrata al n. 7146 in data 8 ottobre 1952, a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi S.n.c., con sede in Milano, via Osoppo, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10113)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biosyl » sciroppo semplice, flacone g 160 e delle relative categorie fiale semplici 10 × 2 cc, sedativa sciroppo flacone g 160, sedativa fiale 10 × 2 cc, sciroppo con stricnina, flacone g 160 e fiale con stricnina 10 × 2 cc, della ditta Esmeraldo Beneforti, in Pisa, poi ceduta alla ditta So.Co.Ma. S.a.s. di Mauro Lotti e C., in Pisa. (Decreto di revoca n. 5323/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 13 giugno 1959, con i quali vennero registrate ai numeri 15212, 15212/A, 15212/B, 15212/C, 15212/D e 15212/E rispettivamente la specialità medicinale denominata « Biosyl » sciroppo semplice, flacone da g 160 e le relative categorie fiale semplici 10×2 cc, sedativa sciroppo, flacone g 160, sedative fiale 10×2 cc, sciroppo con stricnina, flacone g 160 e fiale con stricnina 10×2 cc, a nome della ditta Esmeraldo Beneforti, con sede in Pisa, via Berlinghieri, 1, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico Carlo Ponti, con sede in Pisa, via L. Gereschi, 16;

Considerato che con scrittura privata in data 4 maggio 1961 registrata a Pisa il 5 maggio 1961 al n. 12284, la specialità medicinale suddetta è stata ceduta alla ditta So.Co.Ma S.a.s. di Mauro Lotti e C., con sede in Pisa, galleria Principe Amedeo, 4, che ha inoltrato regolare istanza per il trasferimento di autorizzazione;

Considerato che detto trasferimento non è stato perfezionato, essendo incompleta la documentazione;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 23 maggio 1973, ha espresso il parere di procedere alla revoca della registrazione delle specialità medicinali, che, come quella di cui trattasi, contengono prodotti arsenicali e sono indicate come tossici e ricostituenti;

Considerato, infine, che la ditta interessata, informata del suddetto parere, non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biosyl » sciroppo semplice, flacone g 160 e delle relative categorie fiale semplici 10×2 cc, sedativa sciroppo, flacone g 160, sedativa fiale 10×2 cc, sciroppo con stricnina, flacone g 160 e fiale con stricnina 10×2 cc, registrate rispettivamente ai numeri 15212, 15212/A, 15212/B, 15212/C, 15212/D e 15212/E in data 13 giugno 1959 a nome della ditta Esmeraldo Beneforti, con sede in Pisa, via Berlinghieri, 1 e poi cedute alla ditta So.Co.Ma S.a.s. di Mauro Lotti e C., con sede in Pisa, galleria Principe Amedeo, 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10114)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cleotidina » sciroppo, flacone da 100 cc e della relativa categoria 20 flaconcini da 3 ml a tappo perforabile per uso orale, della ditta Laboratori Bouty, in Milano. (Decreto di revoca n. 5325/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 8 giugno 1960, 14 giugno 1968 e 31 ottobre 1972, con i quali vennero registrate ai numeri 17207 e 17207/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Cleotidina » sciroppo, flacone da 100 cc e la relativa categoria 20 flaconcini da 3 ml a tappo perforabile per uso orale a nome della ditta Laboratori Bouty, con sede in Milano, via Vanvitelli, 6, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 dicembre 1975 ha ritenuto che sussistano dubbi circa la validità terapeutica degli isomeri dei nucleotidi contenuti nella specialità medicinale di cui si tratta e che inoltre ha rilevato che la ditta succitata non ha fornito precisazioni analitiche tali da consentire il dosaggio delle singole quantità di isomeri e quindi di effettuare un completo e significativo controllo della specialità medesima;

Viste le controdeduzioni presentate al riguardo dalla ditta interessata, esaminate le quali il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 30 novembre 1977 ha espresso il parere di invitare la ditta Laboratori Bouty a tra-

smettere entro novanta giorni un aggiornato metodo analitico, in mancanza del quale si sarebbe proceduto alla revoca della specialità in esame;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cleotidina » sciroppo, flacone da 100 cc e della relativa categoria 20 flaconcini da 3 ml a tappo perforabile per uso orale, registrate rispettivamente ai numeri 17207 e 17207/A in data 8 giugno 1960, 14 giugno 1968 e 31 ottobre 1972 a nome della ditta Laboratori Bouty, con sede in Milano, via Vanvitelli, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10112)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Liocor » 4 fiale liofilizzate + 4 fiale solvente da 10 cc per uso endovenoso e della relativa categoria fiale per uso intramuscolare nelle confezioni 4 fiale liofilizzate + 4 fiale solvente da 2 cc e 10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente da 2 cc della ditta Laboratorio biochimico dott. A. Tosi farmaceutici, in Novara. (Decreto di revoca n. 5326/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 17 settembre 1962 e 24 ottobre 1968, con i quali vennero registrate ai numeri 19286 e 19286/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Liocor » 4 fiale liofilizzate + 4 fiale solvente da 10 cc per uso endovenoso e la relativa categoria fiale per uso intramuscolare nelle confezioni 4 fiale liofilizzate + 4 fiale solvente da 2 cc e 10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente da 2 cc, a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. A. Tosi farmaceutici, con sede in Novara, via Monte Nero, 35, preparate nell'officina farmaceutica della ditta La Farmochimica italiana, con sede in Milano, via d'Apuleja, 8;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in assenza di dati circa l'attività clinica della inosina e di ogni altra dimostrazione circa l'attività dell'associazione nelle indicazioni proposte;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Liocor » 4 fiale liofilizzate + 4 fiale solvente da 10 cc per uso endovenoso e della relativa categoria fiale per uso intramuscolare nelle confezioni 4 fiale liofilizzate + 4 fiale solvente da 2 cc e 10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente da 2 cc, registrate rispettivamente nei numeri 19286 e 19286/A in data 17 settembre 1962 e 24 ottobre 1968 a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. A. Tosi farmaceutici, con sede in Novara, via Monte Nero, 35.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10111)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pulmoclupina » discoidi, nella confezione 20 discoidi, della relativa categoria supposte per adulti, nella confezione 6 supposte, e della relativa serie di categoria supposte per bambini, nella confezione 6 supposte della ditta Laboratorio farmaco biologico Crosara, in Valdagno. (Decreto di revoca n. 5332/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 luglio 1958, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 14044, 14044/A e 14044/A1, la specialità medicinale denominata « Pulmoclupina » discoidi, nella confezione 20 discoidi, la relativa categoria supposte per adulti nella confezione 6 supposte e la relativa serie di categoria supposte per bambini, nella confezione 6 supposte, a nome della ditta Laboratorio farmaco biologico Crosara, con sede in Valdagno (Vicenza), piazza Mercato, 6, prodotti presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 febbraio 1978;

Considerato, altresì, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, infine, che le controdeduzioni presentate dalla ditta succitata non sono state ritenute valide al fine del mantenimento della registrazione del prodotto di cui trattasi, e che non è stata ritenuta accettabile la modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con pari dosaggio di propifenazone) richiesta dalla ditta medesima per la preparazione discoidi, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Pulmoclupina » discoidi, nella confezione 20 discoidi, della relativa categoria supposte per adulti, nella confezione 6 supposte, e della relativa serie di categoria supposte per bambini, nella confezione 6 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 14044, 14044/A e 14044/A-1, in data 18 luglio 1958, a nome della ditta Laboratorio farmaco biologico Crosara, con sede in Valdagno (Vicenza), piazza Mercato, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli organi dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10105)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Allium », nella confezione 10 fiale per ml 1,5 della ditta Istituto biochimico pavese, in Pavia. (Decreto di revoca n. 5317/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 17 febbraio 1950 e 20 dicembre 1973, con i quali è stata registrata al n. 2954/A la categoria « Allium composto » della specialità medicinale denominata «Allium» nella confezione 10 fiale per ml 1,5, a nome della ditta Istituto biochimico pavese, con sede in Pavia, via Alzaia, 29, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risultano agli atti sia la dimostrazione della validità ed attività terapeutica del componente « Allium Sativum », in relazione alle indicazioni terapeutiche attribuite alla specialità medicinale suddetta, sia metodiche analitiche aggiornate a norma della circolare n. 19 del 30 gennaio 1970 particolarmente per quanto riguarda il componente estratto di aglio, di cui non è nota la composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria « Allium composto » della specialità medicinale denominata « Allium », nella confezione 10 fiale per ml 1,5, registrata al n. 2954/A in data 17 febbraio 1950 e 20 dicembre 1973, a nome della ditta Istituto biochimico pavese, con sede in Pavia, via Alzaia, 29.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10120)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ergoantemovis » 5 fiale × 2 cc e della relativa categoria da 30 compresse della ditta Vister (Vismara terapeutici) S.p.a., in Casatenovo Brianza. (Decreto di revoca n. 5318/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 20 maggio 1960, 1° luglio 1960 e 20 novembre 1971, con i quali vennero registrate ai numeri 17180 e 17180/A rispettivamente la specialità medicinale denominata «Ergoantemovis» 5 fiale per 2 cc e la relativa categoria 30 compresse a nome della ditta Vister (Vismara terapeutici) S.p.a., con sede in Casatenovo Brianza (Como), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che le recenti conoscenze scientifiche non giustificano l'attività terapeutica a suo tempo proposta per il principio attivo ossitriptamina, contenuto nella specialità medicinale suddetta;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con

regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Ergoantemovis» 5 fiale per 2 cc e della relativa categoria 30 compresse registrate rispettivamente ai numeri 17180 e 17180/A in data 20 maggio 1960, 1° luglio 1960 e 20 novembre 1971 a nome della ditta Vister (Vismara terapeutici) S.p.a., con sede in Casatenovo Brianza (Como).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10119)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ferro B/12 » sciroppo, nelle confezioni flacone per g 170, della ditta Limas - Istituto vaccinoterapico italiano S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5331/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 marzo 1954 e 29 novembre 1954, con i quali venne registrata al n. 8737 la specialità medicinale denominata « Ferro B/12 » sciroppo, nella confezione flacone per g 170, a nome della ditta Limas - Istituto vaccinoterapico italiano S.p.a., con sede in Milano, viale Bacchiglione, 16, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole in quanto la quantità di vitamina B/12 contenuta nella preparazione di cui trattasi è risultata dall'80% inferiore al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ferro B/12 » sciroppo, nella confezione flacone per g 170, registrata al n. 8737, in data 18 marzo 1954 e 22 novembre 1954, al nome della ditta Limas - Istituto vaccinoterapico italiano S.p.a., con sede in Milano, viale Bacchiglione, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10106)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neocordial » gocce, flaconi da 12 e 50 cc e della categoria 5 fiale × 1 cc, della ditta Società prodotti antibiotici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5322/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 9 febbraio 1952 e 24 marzo 1960, con i quali vennero registrati ai numeri 5976/A e 5976/B rispettivamente la categoria gocce, flaconi da 15 e 50 cc e la categoria 5 fiale × 1 cc della specialità medicinale denominata « Neocordial » a nome della ditta Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in Milano, già in corso Italia, 3 ed ora in via Biella, 8, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle moderne acquisizioni scientifiche, è stata rilevata la scarsa efficacia clinica della michetamide, contenuta nella specialità medicinale suddetta, nella insufficienza respiratoria sia dovuta a malattie polmonari, sia ad intossicazioni da neurodeprimenti e, in questo ultimo caso, è stato altresì rilevato che la componente depressiva esistente nel meccanismo di azione della michetamide si può sommare allo effetto dei neurodeprimenti che si vogliono antagonizzare;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria gocce, flaconi da 15 e 50 cc e della categoria 5 fiale × 1 cc della specialità medicinale denominata « Neocordial », registrate rispettivamente ai numeri 5976/A e 5976/B in data 9 febbraio 1952 e 24 marzo 1960, a nome della ditta Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in Milano, via Biella, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10115)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Canfolecitolo I.T.A. » nella confezione 12 fiale × 2 cc e della relativa categoria « Canfolecitolo chinino I.T.A. » nelle confezioni 6 fiale × 2 cc, 6 fiale × 1 cc, 6 supposte adulti e 6 supposte bambini della ditta Istituto terapeutico ambrosiano, in Ospitaletto di Cormano. (Decreto di revoca n. 5314/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 4 luglio 1953 18 febbraio 1954 e 15 settembre 1954, con i quali vennero registrate ai numeri 7919 e 7919/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Canfolecitolo I.T.A. » nella confezione 12 fiale × 2 cc e la relativa categoria « Canfolecitolo chinino I.T.A. » nelle confezioni 6 fiale × 2 cc, 6 fiale × 1 cc, 6 supposte adulti e 6 supposte bambini a nome della ditta Istituto terapeutico ambrosiano già con sede in Milano, via Ampere, 43, ed ora in Ospitaletto di Cormano (Milano), via del Lavoro angolo via Marconi, preparate nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per quanto riguarda in particolare la presenza del canfosulfonato di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Canfolecitolo I.T.A. » nella confezione 12 fiale × 2 cc e della relativa categoria « Canfolecitolo chinino I.T.A. », nelle confezioni 6 fiale × 2 cc, 6 fiale × 1 cc, 6 supposte adulti e 6 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 7919 e 7919/A in data 4 luglio 1953, 18 febbraio 1954 e 15 settembre 1954, a nome della ditta Istituto terapeutico ambrosiano, con sede in Ospitaletto di Cormano (Milano), via del Lavoro angolo via Marconi.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10123)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Menthantrol » (liquido antieczema), flacone g 30, della ditta dott. Bruni Domenico farmacia, in Milano. (Decreto di revoca n. 5321/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 settembre 1953, con il quale venne registrata al n. 8107 la specialità medicinale denominata « Menthantrol » (liquido antieczema), flacone da g 30, a nome della ditta dott. Bruni Domenico farmacia, con sede in Milano, via Anfossi, 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico Montefarmaco di Milano;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Menthantrol » (liquido antieczema), flacone g 30, registrato al n. 8107 in data 24 settembre 1953, a nome della ditta dott. Bruni Domenico farmacia, con sede in Milano, via Anfossi, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10116)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Determinazione, per l'anno 1979, della misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore all'Istituto nazionale delle assicurazioni - gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1969, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1979 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - gestione autonoma « Fondo di garanzia per le vittime della strada », da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli;

Visto il rendiconto della gestione del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » per l'anno 1977, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Considerato che con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nuovi oneri sono stati posti a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » e che, di conseguenza, si rende necessario confermare la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate per l'anno 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a versare per l'anno 1979 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », è determinato nella misura dell'1,50 % dei premi incassati nel corrispondente esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione che sarà stabilita per lo stesso esercizio ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1979 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1979 determinato applicando la stessa aliquota dell'1,50 % sui premi incassati per l'esercizio 1977 al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti con decreto ministeriale in pari data.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro: PRODI

(81)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Determinazione della misura dell'aliquota per gli oneri di gestione, relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1977 dagli istituti e dalle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni nonché dalle imprese di riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione, relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1977 dagli istituti e dalle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni nonché dalle imprese di riassicurazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la riassicurazione.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro: PRODI

(82)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1979 sono annullati: *a*) i bandi pubblicati il 30 giugno 1976 e 25 agosto 1977 nella parte in cui ponevano a concorso, fra i notai in esercizio, un posto ciascuno per la sede di Colleferro; *b*) il decreto ministeriale 19 aprile 1977, col quale il notaio Albano Salvatore veniva trasferito dalla sede di Valmontone a quella di Colleferro, posta a concorso col primo dei predetti bandi; *c*) il bando pubblicato il 7 ottobre 1977 nella parte in cui poneva a concorso un posto di notaio nella sede di Valmontone, lasciata libera dal notaio Albano Salvatore a seguito del citato decreto ministeriale di trasferimento; *d*) il decreto ministeriale 22 dicembre 1978, con il quale è stato concesso al notaio Albano Salvatore, quale titolare della sede di Colleferro, un permesso di assenza di mesi sei, e nominato a suo coadiutore il dott. Vigna-Taglianti Arnaldo.

Il notaio dott. Salvatore Albano è reintegrato nell'esercizio delle sue funzioni nella sede di Valmontone, distretto notarile di Roma, con obbligo di assistenza nel comune aggregato di Colleferro.

Il predetto notaio dovrà adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, con termine di decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

(137)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale « Ilaria » di Castelfiorentino

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1741, la società I.N.A. (Industria nazionale analcolici di Lazzeri Nello e Valleggi Giovanni), in Castelfiorentino (Firenze), via S. Martino alle Fonti n. 250, è stata autorizzata all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale denominata « Ilaria », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionata di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 460, 920, 1840 ml, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei collarini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(10136)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Plose » di Bressanone

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1743, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Plose » di Bressanone (Bolzano).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(10235)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Styl Tecnic International » a r.l., in Parma.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1978 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Styl Tecnic International » a r.l., in Parma, composto dai signori:

Leggio dott. Giovanni, presidente;

Ciappelloni dott. Domenico e Cocchi Lorenzo, membri.

(52)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Italzoo industria mangimi » a r.l., in Bertinoro.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1978 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Italzoo industria mangimi » a r.l., in Bertinoro (Forlì), composto dai signori:

Calabrese dott. Francesco, presidente;

Giangrandi Francesco Franco e Migliozzi dott. Dino, membri.

(49)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nuova Rustica », in Roma

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1978 i poteri conferiti al sig. Ennio Cafagna, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Nuova Rustica », in Roma, sono stati prorogati fino al 21 aprile 1979.

(51)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperative unificate di consumo vimercatesi » Società cooperativa a r.l., in Vimercate.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1978 il dott. Nori Renato è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperative unificate di consumo vimercatesi » Società cooperativa a r.l., in Vimercate (Milano), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv Fortunato Soldati, deceduto.

(53)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Muratori Aurora, in Cinisello Balsamo

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1978, il rag. Ettore Fontana è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Muratori Aurora S.r.l., in Cinisello Balsamo (Milano), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Fortunato Soldati, deceduto.

(54)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa servizi autogru e trasporti - S.A.T. » a r.l., in Bologna.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1978, il rag. Vittorio Berti è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa servizi autogru e trasporti - S.A.T. » a r.l., in Bologna, in sostituzione del rag. Carlo Alberto Maresti, che non ha accettato l'incarico.

(50)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grantorto

Con decreto 15 dicembre 1978, n. 3240, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in comune di Grantorto (Padova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappale 222 già 168/b (Ha 1.55.48); al foglio n. 8 mappali 248 già 195/b (Ha 0.08.24) e 249 già 195/c (Ha 0.45.74) della superficie complessiva di Ha 2.09.46 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 19 aprile 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(56)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 5 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	833,95	833;95	833,95	833,95	833,95	833,95	834,05	833,95	833,95	833,95
Dollaro canadese	702,70	702,70	702,75	702,70	702,76	702,70	702,80	702,70	702,70	702,70
Franco svizzero	506,95	506,95	507,50	506,95	507,73	506,95	506,90	506,95	506,95	506,95
Corona danese	163,12	163,12	163,50	163,12	163,25	163,12	163,16	163,12	163,12	163,15
Corona norvegese	165,69	165,69	165,80	165,69	165,76	165,79	165,76	165,69	165,69	165,70
Corona svedese	192,50	192,50	192,80	192,50	192,71	192,50	192,42	192,50	192,50	192,50
Fiorino olandese	419,23	419,23	419,40	419,23	419,28	419,23	419,35	419,23	419,23	419,25
Franco belga	28,698	28,698	28,73	28,698	28,75	28,79	28,71	28,698	28,698	28,70
Franco francese	197,63	197,63	197,70	197,63	197,75	197,73	197,60	197,63	197,63	197,65
Lira sterlina	1684,20	1684,20	1683,75	1684,20	1684,16	1684,20	1683,90	1684,20	1684,20	1684,20
Marco germanico	452,35	452,35	452,51	452,35	452,42	452,35	452,75	452,35	452,35	452,35
Scellino austriaco	61,64	61,64	61,73	61,64	61,82	61,74	61,79	61,64	61,64	61,65
Escudo portoghese	18,20	18,20	17,93	18,20	17,90	18,20	17,90	18,20	18,20	18,20
Peseta spagnola	11,898	11,898	11,9025	11,898	11,90	11,80	11,902	11,898	11,898	11,90
Yen giapponese	4,242	4,242	4,2450	4,242	4,25	4,24	4,244	4,242	4,242	2,25

Media dei titoli del 5 gennaio 1979

Titolo	
Rendita 5 % 1935	67,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,725
» 5,50 % » » 1968-83	84,625
» 5,50 % » » 1969-84	85,900
» 6 % » » 1970-85	80,725
» 6 % » » 1971-86	78,500
» 6 % » » 1972-87	76,550
» 9 % » » 1975-90	84,050
» 9 % » » 1976-91	83,950
» 10 % » » 1977-92	85,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,950
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	101,150
» » » » 1- 1-1978/80	100,100
» » » » 1- 3-1978/80	100,850
» » » » 1- 6-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,225
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,050
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	94,625
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,600
» » » 10 % 1- 1-1981	95,975
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,075
» » » 12 % 1- 4-1982	98,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1979

Valuta	
Dollaro USA	834 —
Dollaro canadese	702,75
Franco svizzero	506,925
Corona danese	163,14
Corona norvegese	165,725
Corona svedese	192,46
Fiorino olandese	419,29
Franco belga	28,704
Franco francese	197,63
Lira sterlina	1684,05
Marco germanico	452,55
Scellino austriaco	61,715
Escudo portoghese	18,05
Peseta spagnola	11,90
Yen giapponese	4,243

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417 mod. 241. — Data: 18 luglio 1969. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Napolitano S. Mario, nato a Marigliano il 30 marzo 1929. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(96)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Traversetolo

Con deliberazione della giunta regionale 6 novembre 1978, n. 3821 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 6173/5825 nella seduta del 6 dicembre 1978) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Traversetolo (Parma) adottato con deliberazione del consiglio comunale 28 gennaio 1976, n. 2.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10198)

Variante al piano regolatore generale del comune di Parma

Con deliberazione della giunta regionale 6 novembre 1978, n. 3809 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6260/5875 nella seduta del 7 dicembre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Parma adottata con deliberazioni consiliari 20 maggio 1977, n. 453, 20 maggio 1977, n. 454 e 22 giugno 1977, n. 589.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10199)

Variante al piano regolatore generale del comune di Crevalcore

Con deliberazione della giunta regionale 30 ottobre 1978, n. 3782 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 6161/5864 nella seduta del 30 ottobre 1978) è stata approvata la variante generale al vigente piano regolatore generale del comune di Crevalcore (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 29 aprile 1975, n. 221.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10200)

Variante al piano regolatore generale del comune di Felino

Con deliberazione della giunta regionale 30 ottobre 1978, n. 3781 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 6160/5838 nella seduta del 6 dicembre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Felino (Parma) adottata con deliberazione del consiglio comunale 8 luglio 1977, n. 35.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10201)

Variante al piano regolatore generale del comune di Baricella

Con deliberazione della giunta regionale 30 ottobre 1978, n. 3779 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6159/5837 nella seduta del 6 dicembre 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Baricella (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 29 settembre 1976, numeri 88, 89, 90, 91.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10202)

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Nonantola

Con deliberazione della giunta regionale 30 ottobre 1978, n. 3778 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 6158/5849 nella seduta del 6 dicembre 1978) è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Nonantola (Modena) adottato con deliberazione del consiglio comunale 22 luglio 1977, n. 147.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(10203)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario governativo della cooperativa di consumo « L'Avvenire », in San Floriano di Frisanco

La giunta regionale, con deliberazione 6 dicembre 1978, n. 4682, ha nominato il rag. Ezio Pravisano, abitante a Udine, via della Madonnetta, 26, commissario governativo della cooperativa di consumo « L'Avvenire », in San Floriano di Frisanco (Pordenone) per la durata di sei mesi con i poteri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale al fine di regolarizzarne la situazione.

(23)

Proroga della gestione commissariale della « Cooperativa friulana di consumo », in Udine

La giunta regionale, con deliberazione 6 dicembre 1978, n. 4751, ha approvato il nuovo statuto della « Cooperativa friulana di consumo », in Udine, che si trasforma in cooperativa di produzione e lavoro « Coop. Friuli - Società cooperativa a r.l. per i servizi della distribuzione ».

Ha inoltre prorogato il mandato di commissario governativo al dott. Alessandro De Nardo per convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi organi sociali.

(24)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a quindici posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alla qualifica di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio della amministrazione predetta, in relazione alle effettive esigenze di personale degli uffici, opifici e stabilimenti dei monopoli situati nella regione Sardegna;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno pervenire alla manifattura tabacchi di Cagliari, viale Regina Margherita n. 33, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito della regione di cui all'art. 1 del presente decreto;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante

o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla manifattura tabacchi indicata nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti ché abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della

guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

La prova scritta del concorso avrà luogo, con inizio alle ore 8,30, a Cagliari, il giorno 19 maggio 1979 presso la manifattura tabacchi, viale Regina Margherita n. 33, salva la facoltà, per l'amministrazione, di istituire altre sedi, od indicare altra data, in relazione al numero dei candidati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, per sostenere la prova scritta nel giorno e nella sede indicati nel precedente comma.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica riceveranno apposita comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica, con l'indicazione della sede, verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà subito dopo esposto nell'albo dell'amministrazione.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno della prova pratica anzidetta.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Anche per il colloquio, la commissione esaminatrice dovrà adempiere a quanto disposto dal precedente sesto comma.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'immissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati computisti in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.014.300, parametro 138, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 675.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina a computista in prova dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1978
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 166

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*), dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e la legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375) o per la lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467), per i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135), per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550), per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654), per i mutilati e invalidi di guerra alto-atesini di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di guerra con minorazioni ascritte:

I) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

II) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

III) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539).

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle menomazioni descritte ai precedenti punti I) e III), per gli invalidi di guerra, con le eccezioni ivi citate;

c) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i sordomuti, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308 e della legge 2 aprile 1968, n. 482;

e) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

f) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

g) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

h) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Il Ministro delle finanze

MALFATTI

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b*), e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra alto-atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del Tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) orfani:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140), dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4), un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) cittadini deportati o internati:

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

7) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) decorati e feriti in combattimento:

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.:

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) perseguitati razziali:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando;

12) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio all'acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI COMPUTISTA IN PROVA DELLE CARRIERE DELL'ESERCIZIO.

PROVA SCRITTA

Tema di cultura generale.

PROVA PRATICA

Impostazione di un prospetto e applicazione ad un caso pratico, ipotizzato dalla commissione esaminatrice, dei principi di aritmetica e di geometria, nei limiti dei programmi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova pratica, verterà sui seguenti argomenti:

storia d'Italia dal 1870 in poi;
tenuta degli archivi e del protocollo;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni di statistica e di legislazione sociale.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla manifattura tabacchi di Cagliari -
Viale Regina Margherita n. 33

Il sottoscritto . . . . . . (1) nato a . . . .
(cognome e nome)
(provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (2) . . . . . in . . . . (c.a.p. . .) (provincia di . . . .), via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quindici posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da destinare esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso l'Istituto . . . . di . . . . . in data . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione Sardegna;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (9)
. . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . .

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite.
In candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile.

Secondo i casi, indicare:

di aver già prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso . . . di . . .

di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni.
Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(59)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Vercelli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 gennaio 1978, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Vercelli;

Visto il decreto ministeriale in data 22 novembre 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Vercelli, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Sirri Sergio	punti	88,200	su 132
2.	Centonze Gaspare	»	86,340	»
3.	Zaccardi Leonzio	»	86,268	»
4.	Porcile Luciano	»	83,000	»
5.	Lauletta Angelo	»	80,454	»
6.	Circosta Lorenzo	»	80,267	»
7.	Crivelli Carlo	»	79,272	»
8.	Labriola Antonio	»	76,100	»
9.	Mele Marcello	punti	75,870	su 132
10.	Pavia Aldo	»	75,648	»
11.	Armocida Elio	»	75,556	»
12.	Di Gilio Vito	»	73,853	»
13.	Mangione Francesco	»	73,595	»
14.	Mammana Francesco	»	73,447	»
15.	Garofalo Alfonso	»	73,111	»
16.	Recchia Ezio	»	72,927	»
17.	Visone Aniello	»	72,845	»
18.	Cresta Primo	»	72,738	»
19.	Pompeo Luigi	»	72,650	»
20.	Ciccone Saverio	»	72,563	»
21.	Mazzarella Giuseppe	»	72,096	»
22.	Bianchini Virginio	»	71,984	»
23.	Mita Antonio	»	71,577	»
24.	Strano Giuseppe	»	71,526	»
25.	Bova Antonino	»	71,400	»
26.	Passaretti Umberto	»	71,360	»
27.	Ventrella Giuseppe	»	71,260	»
28.	Taranto Fausto	»	71,033	»
29.	Augurio Garibaldi	»	70,983	»
30.	Pace Antonino	»	70,500	»
31.	Belleri Giacomo	»	70,293	»
32.	Silvestri Boris	»	69,952	»
33.	Bellotoma Giovanni	»	69,899	»
34.	Colavolpe Antonio	»	69,837	»
35.	Gianfranchi Ruggero Cleto	»	69,832	»
36.	Chindamo Giuseppe	»	69,797	»
37.	Zagordo Cosimo	»	69,778	»
38.	Bondioni Pietro	»	69,752	»
39.	Matteucci Gino	»	69,738	»
40.	Falciglia Antonino	»	69,652	»
41.	Ridolfo Francesco	»	69,592	»
42.	Paoluzzi Remo	»	69,219	»
43.	Storto Armando	»	69,181	»
44.	Pesente Elio	»	68,976	»
45.	Bruatto Giorgio	»	68,926	»
46.	Converti Carlo	»	68,766	»
47.	Frisullo Vincenzo	»	68,536	»
48.	Aprile Pietro Maria	»	68,527	»
49.	Stabili Franco	»	68,380	»
50.	Lo Martire Stelio	»	67,997	»
51.	Di Caprio Salvatore	»	67,866	»
52.	Aschero Augusto	»	66,795	»
53.	Scorza Saverio	»	66,446	»
54.	Salari Giuseppe	»	66,436	»
55.	Faillace Peppino	»	65,926	»
56.	Russo Alesi Domenico	»	65,150	»
57.	Ventriglia Luigi	»	64,342	»
58.	Magoni Beniamino	»	63,599	»
59.	Zaffanella Aldo	»	63,538	»
60.	Pira Giacomo	»	63,120	»
61.	Luchetti Loreto	»	63,033	»
62.	Gigliotti Giovanni	»	62,722	»
63.	Callipo Gaetano	»	62,613	»
64.	Murina Giuseppe	»	62,072	»
65.	Famiglietti Giuseppe	»	62,050	»
66.	Viganò Mauro	»	61,856	»
67.	Santoro Pasquale	»	61,760	»
68.	Marinelli Gaspero	»	61,240	»
69.	Galli Edgardo	»	61,181	»
70.	De Felice Renato	»	61,064	»
71.	Mura Francesco	»	60,922	»
72.	La Dogana Raffaele	»	60,782	»
73.	Marchetta Antonino	»	60,750	»
74.	Patriarca Mario	»	60,520	»
75.	Maccioni Pietro	»	60,366	»
76.	Petrolo Ettore	»	59,454	»
77.	Peralta Antonio	»	59,166	»
78.	Marzola Uber	»	59,000	»
79.	Polloni Carlo	»	57,085	»
80.	Fedriga Sergio	»	57,000	»
81.	Costardi Felice	»	56,516	»
82.	Scrudato Salvatore	»	56,132	»
83.	Martina Rolando	»	55,000	»
84.	Ioppi Giuseppe Dario	»	53,250	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(10171)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a centonovantotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 21 giugno 1976, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a centonovantotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 17 luglio 1976 di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visti i propri decreti in data 11 settembre e 13 novembre 1976 di sostituzione di membri della commissione stessa;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Considerato che, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dei centonovantotto posti messi a concorso ottantasette sono riservati al personale della Corte dei conti in possesso dei prescritti requisiti;

Accertato che solo cinque dipendenti della Corte dei conti hanno superato le prove del concorso di che trattasi e, quindi, che i restanti ottantadue posti sono conferibili agli altri candidati idonei;

Ritenuto di non poter accordare la preferenza alla candidata Nalio Antonella, collocata al duecentotrentatreesimo posto della graduatoria generale, a parità di merito con altri candidati, avendo la medesima documentato la sua qualità di figlia di invalida civile per fatto di guerra e di figlia di invalido per servizio dopo la scadenza dei termini previsti dal bando di concorso;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, art. 20 e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 13, quale modificato dal regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a centonovantotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 10 giugno 1976:

N.	Nominativo		Punti
1.	Esibizione Immacolata	punti	18,00
2.	D'Orazi Marconi Luciana	»	17,98
3.	Agostini Alba Letizia	»	17,96
4.	Esposito Anna	»	17,80
5.	Ciaffardini Ines	»	17,74
6.	Tabolli Stefania	»	17,70
7.	Ciaffardini Rossella	»	17,60
8.	Maiello Angelo	»	17,50
9.	Di Nucci Antonella	»	17,40
10.	Marino Francesco	»	17,30
11.	Bonanni Gloriana	»	17,26
12.	Moretto Elisabetta	»	17,24
13.	Iannucci Paola	»	17,23
14.	Monaco Maria Vincenza	»	17,22
15.	Vasta Rita	»	17,21
16.	Abbruzzetti Orlandi Rita	»	17,20
17.	Luciano Salvatore	»	17,19
18.	Rancitelli Degli Eredi Maria Laura	punti	17,18
19.	Randazzo Annamaria	»	17,17
20.	Rosati Mariarita	»	17,16
21.	Romano Rosa	»	17,15
22.	Labonia Perilli Anna Maria	»	17,14
23.	Caratelli Gigliola	»	17,13
24.	Perruzzi Gaetano	»	17,12
25.	Soderini Serenella	»	17,11
26.	Comegna Maria Nicola	»	17,10
27.	Ghera Antonello	»	17,09
28.	Sozio Mario	»	17,08
29.	Russo Giuseppe	»	17,07
30.	Ruocco Filomena	»	17,06
31.	Farfallino Franca	»	17,05
32.	D'Angeli Giulia	»	17,04
33.	Carnevale Antonia	»	17,03
34.	Galateri di Genola Giuseppina	»	17,02
35.	Tondini Patrizia	»	17,01
36.	Balmas Gherardi Elisabetta	»	17,00
37.	Di Giamberardino Lucrezia	»	16,99
38.	Di Rienzo Maria Carmela	»	16,98
39.	Parrotta Clara	»	16,97
40.	Aniballi Maria	»	16,96
41.	Avanzini Elisabetta	»	16,95
42.	De Silva Albanese Camilla	»	16,94
43.	Mei Adele	»	16,93
44.	Pugnali Di Grazia Giuliana	»	16,92
45.	Cardinale Walter	»	16,91
46.	Casali Gabriella	»	16,90
47.	De Gorga Maurizio	»	16,89
48.	de Rosa Donatella	»	16,88
49.	Ruocco Antonietta	»	16,87
50.	De Stefano Filomena Giovanna	»	16,86
51.	Riparbelli Maria Luisa	»	16,85
52.	Prontera Maria Ausilia	»	16,84
53.	Salvati Stefania	»	16,83
54.	Struglia Donatella	»	16,82
55.	Tartaro Delfini Adriana	»	16,81
56.	Tiberi Letizia	»	16,80
57.	Tosti Fratticci Augusta	»	16,79
58.	Amati Margherita	»	16,78
59.	Bernardini Carone Anna Maria	»	16,77
60.	Cardaio Lucia	»	16,76
61.	Maté Lida	»	16,75
62.	Conti Gemma	»	16,74
63.	Tomassacci Donato	»	16,73
64.	Germani Maria Carolina	»	16,72
65.	Giarrizzo Antonio	»	16,71
66.	Ricciotti Laura	»	16,70
67.	Aglietti Lina	»	16,69
68.	Ragni Mariangela	»	16,68
69.	Pelliccia Masci Eleonora	»	16,67
70.	Vacca Maria Lucina	»	16,66
71.	Di Grazia Malpicci Carolina	»	16,65
72.	Canale Albina	»	16,64
73.	Giuliani Angela Maria	»	16,62
74.	Galasso Michele	»	16,60
75.	Cutuli Liliana	»	16,58
76.	Fileccia Domenica Silvana	»	16,56
77.	Lucariello Nicola	»	16,54
78.	Purziani Maria Grazia	»	16,52
79.	Campana Primiano	»	16,50
80.	De Gregorio Renata	»	16,48
81.	Menna Antonella	»	16,46
82.	Olivieri Concetta	»	16,44
83.	Valentini Maria Teresa	»	16,42
84.	Giorgini Daniela	»	16,41
85.	Malatesta Annunziata	»	16,40
86.	Vagni Gloria	»	16,38
87.	Consoli Maria Paola	»	16,36
88.	Ciccarelli Gianfranco	»	16,34
89.	Gherardini Paola	»	16,32
90.	De Angelis Gabriella	»	16,30
91.	Di Maria Pietro	»	16,28
92.	Pilloni Anna Maria	»	16,26
93.	Tidei Vergilio	»	16,25
94.	Olevano Graziella	»	16,24
95.	Brusca Marianna	»	16,23
96.	Liguori Maurizio	»	16,22
97.	Di Bartolomeo Galletti Beer Rossana	»	16,21
98.	Caporale Luciana	»	16,20
99.	De Franciscis Raffone Maria	»	16,18
100.	Palmeri Anna	»	16,17

101. Torregrossa Trovato Rosa Maria punti 16,16
102. Starita Luciana » 16,14
103. Montanaro Rosetta » 16,12
104. Sillioni Maria Cinzia » 16,11
105. Torrasi Giuseppina » 16,10
106. Grillo Durante Delizia Bruna » 16,08
107. Di Santo Francesca » 16,06
108. Murdolo Daniela » 16,04
109. Giacomozzi Silvana » 16,02
110. Marelli Bruna » 16,00
111. Pellino Lina » 15,99
112. Torri Gioggi Ornella » 15,98
113. Marcozzi Penna Alessandra » 15,97
114. Sestili Cristina » 15,96
115. Petrera Rosalba » 15,95
116. Pietropaolo Isabella » 15,94
117. Mirti Anna Maria » 15,93
118. Palamara Antonella » 15,92
119. Sereni Daniela » 15,91
120. Malacaria Francesco » 15,90
121. Macera Margherita » 15,89
122. Orlandi Gilberto » 15,88
123. Tinnirello Maria Concetta » 15,87
124. Borgia Giulia » 15,86
125. Prata Maria Teresa » 15,85
126. Savastano Patrizia » 15,84
127. Molle Anna Maria » 15,83
128. Biondi Calabretto Anna » 15,82
129. Brunetti Antonietta » 15,81
130. Pin Renzo » 15,80
131. Musitano Carmela » 15,79
132. Dell'Erba Catalogna Lucia » 15,78
133. Bertoletti Rita » 15,77
134. Ortenzi Carla » 15,76
135. Bonizi Stefania » 15,75
136. Canzoneri Maria Rosa » 15,74
137. Borghesi Carla » 15,73
138. Veloce Marco » 15,72
139. Bianchi Antonio » 15,71
140. Anselmi Antonella » 15,70
141. Battista Tremarelli Patrizia » 15,69
142. Zanetti Elena » 15,68
143. Ambra Anna Maria » 15,67
144. Boccafoglio da Forno Maria Luisa » 15,66
145. Vigliarolo Vinci Anna Maria » 15,65
146. Villani Valter » 15,64
147. Sperati Gabriella » 15,63
148. Cimini Rossana » 15,62
149. D'Apì Vincenzo » 15,61
150. Morganti Maria Teresa » 15,60
151. Cannavacciuolo Luigi » 15,59
152. Ponzini Rosiello Bruna » 15,58
153. Di Pillo Dario » 15,57
154. Donati Giuliana » 15,56
155. Venaruzzo Bottegal Teresa » 15,55
156. Strano Francesca » 15,54
157. Perifano Olimpia » 15,53
158. Zuccalà Silvana » 15,52
159. Isidori Marisa » 15,51
160. Silvestri Rosanna » 15,50
161. Perseu Silvana » 15,49
162. Fagiolo Mariotti Anna » 15,48
163. Giardino Rita » 15,47
164. Truglio Patrizia » 15,46
165. Bosnyak Susanna » 15,45
166. Mariano Bruno » 15,44
167. Fundarò Antonina » 15,43
168. Cirino Carmela » 15,42
169. Refolo Rossella » 15,41
170. Burchio Bruna » 15,40
171. D'Apruzzo Carmine » 15,39
172. Pellegrini Angelo » 15,38
173. Zambelli Gianfranco » 15,37
174. Cirone Gerardini Elma » 15,36
175. Paciucci Fratini Matilde » 15,35
176. Brini D'Aguì Patrizia » 15,34
177. Calamaro Maria Luisa » 15,33
178. Petrucciano Angelo » 15,32
179. Filocamo Vincenza » 15,31
180. Travaglini Franca » 15,30
181. Salzano Maria » 15,29
182. Porcelli Pasquale » 15,28
183. Borgia Saveria Maria » 15,27
184. Bosco Giuseppe » 15,26
185. Moccolini Eros punti 15,25
186. Cavallo Antonia » 15,24
187. Padovani Ivana » 15,23
188. Valastro Domenico » 15,22
189. Cutrera Silvia » 15,21
190. Chesi Perracchio Rosanna (dipendente della Corte dei conti) » 15,20
191. Cerù Franca » 15,19
192. Tarparelli Maria Rosa » 15,18
193. Mazzeo Giovanni » 15,17
194. Barbato Angelica » 15,16
195. Bersani Fiorella » 15,15
196. Ciccia Pasquale » 15,14
197. Falcone Giulia » 15,13
198. Di Marco Genesio » 15,12
199. Franzoni Pio Renato » 15,11
200. Gioveni Angela » 15,10
201. Grieco Rocco » 15,09
202. Rosati Gianni (orfano di guerra) » 15,08
203. Marconi Aldo » 15,07
204. Romano Rosina » 15,06
205. Serao Claudio » 15,05
206. Zollo Anna Maria » 15,04
207. Boggian Maestripieri Ivana » 15,03
208. Pitzus Angela » 15,02
209. Mura Santini Elena » 15,01
210. Diamanti Jolanda (orfana di guerra) » 15,00
211. Massimiani Elena (figlia di invalido per lavoro) » 15,00
212. Marchesi Lucia (coniugata con un figlio e nata il 16 agosto 1952) » 15,00
213. Sabeddu Francesca (coniugata con un figlio e nata l'8 agosto 1954) » 15,00
214. Ricci Mosele Palmira (coniugata con due figli) » 14,99
215. Pinzo Attilia (coniugata) » 14,99
216. Palmieri Anna (nata il 18 settembre 1953) » 14,99
217. Palmacci Roberta (nata il 2 febbraio 1956) » 14,99
218. Colasanti Scivoletto Miranda (coniugata con due figli) » 14,98
219. Calabresi Avola Oriana (coniugata con un figlio) » 14,98
220. Tesoro Lojacono Vera (coniugata) » 14,98
221. Cirinei Roberta (nata il 17 febbraio 1949) » 14,98
222. Vergara Caffarelli Clelia Maria (nata il 30 dicembre 1949) » 14,98
223. Morelli Antonella (nata il 16 gennaio 1957) » 14,98
224. Palma Fiorella (figlia di invalido di guerra) » 14,97
225. Cocco Adriana (figlia di invalido per servizio) » 14,97
226. Lovardi Luisa (coniugata) » 14,97
227. Antonini Patrizia (nata il 20 gennaio 1953) » 14,97
228. Arnau Bianca (nata il 10 ottobre 1957) » 14,97
229. Troianelli Enza (figlia di invalido per servizio) » 14,96
230. Berti Biasini Maria Antonietta (coniugata con due figli) » 14,96
231. Mancuso Brunetta (figlia di invalido per servizio) » 14,95
232. Rocchi Maria Laura (nata il 15 dicembre 1952) » 14,95
233. Nalio Antonella (nata il 7 dicembre 1956) » 14,95
234. Decina Cinzia (nata il 29 agosto 1957) » 14,95
235. Barulli Renata » 14,94
236. Sinibaldi Genitrini Daniela » 14,93
237. Giugni Paola » 14,92
238. Marinelli Barbara » 14,91
239. Lombardi Maria Caterina » 14,90
240. Longo Presti Rosalia (profuga) » 14,89
241. Guerra Vittoria » 14,88
242. Corsano Antonella (figlia di invalido per servizio) » 14,87
243. Spagnoli Gianfranco (coniugato) » 14,87
244. De Marchis Paola (figlia di invalido per servizio) » 14,86
245. Fedele Rita (coniugata) » 14,86
246. Casilli Tonelli Anna Maria (nata il 7 agosto 1949) » 14,86
247. Solfaroli Camillocci Marina (nata il 1° luglio 1958) » 14,86
248. Grillanda Davide » 14,85
249. Meucci Fiorella » 14,84
250. Comodi Carla » 14,83
251. Marusic Cielo Marina » 14,82
252. Morgante Daniele » 14,81

253. Andolina Sabrina (nata il 3 dicembre 1955) punti 14,80
254. Gargano Imperia (nata il 10 dicembre 1955) » 14,80
255. Fumanti Giannoni Maria . . . » 14,79
256. Micone Locilento Anna . . » 14,78
257. Alfonsi Maria Lucia . » 14,77
258. Mandalà Giovanni (nato il 23 settembre 1954) » 14,76
259. Curini Gloria (nata il 6 aprile 1956) » 14,76
260. Colangeli Conti Maria Teresa » 14,75
261. Castaldo Dora Raffaella . . » 14,74
262. Lazzarin Giulietta . . . . » 14,73
263. Zaccagni Mariagiovanna . . » 14,72
264. Ceci Rossana . . . » 14,71
265. Marasciulo Costanza . . . . » 14,70
266. Lai Spanu Marinella . » 14,69
267. Terzaroli Piero . . . . » 14,66
268. Montini Antonietta . . . » 14,65
269. Brunotti Maria Pia . . » 14,64
270. Radi Italo . . . » 14,62
271. Cappella Patrizia . . » 14,61
272. Bevilacqua Mariella . » 14,60
273. Massari Pola Anna Maria . » 14,59
274. Di Giammarco Linda » 14,58
275. Mondini Laura » 14,56
276. Marrini Margherita . » 14,54
277. Parisi Tronci Maria » 14,53
278. Barzocchini Stefania » 14,52
279. De Fabritiis Fulvia » 14,51
280. Russo Emilio (dipendente della Corte dei conti) » 14,50
281. Ricci Maria Teresa » 14,49
282. Amadei Carradori Gabriella . » 14,48
283. Mele Anna Maria . . » 14,47
284. Di Biagio Luciana . . » 14,46
285. Borghesi Furci Gabriella » 14,45
286. Becciu Pietrina . » 14,43
287. Ferrarelli Maria Grazia . . » 14,40
288. Jemma Doretta . » 14,38
289. Di Maro Maria Rosaria . » 14,37
290. Brancaleoni Anna Maria . » 14,32
291. Fiorentini Berardino (dipendente della Corte dei conti e orfano di guerra) » 14,30
292. Bardelli Rita . . . » 14,05
293. Parisi Carla » 14,04
294. Balzano Anna . . . . » 14,03
295. Vinci Alessandra . » 14,02
296. Marcellini Rinaldo (dipendente della Corte dei conti » 14,01
297. La Via Aurora (dipendente della Corte dei conti) » 14,00

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Esibizione Immacolata
2) D'Orazi Marconi Luciana
3) Agostini Alba Letizia
4) Esposito Anna
5) Ciaffardini Ines
6) Tabolli Stefania
7) Ciaffardini Rossella
8) Maiello Angelo
9) Di Nucci Antonella
10) Marino Francesco
11) Bonanni Gloriana
12) Moretto Elisabetta
13) Iannucci Paola
14) Monaco Maria Vincenza
15) Vasta Rita
16) Abruzzetti Orlandi Rita
17) Luciano Salvatore
18) Rancitelli degli Eredi Maria Laura
19) Randazzo Annamaria
20) Rosati Mariarita
21) Romano Rosa
22) Labonia Perilli Anna Maria
23) Caratelli Gigliola
24) Perruzzi Gaetano
25) Soderini Serenella
26) Comegna Maria Nicola
27) Ghera Antonello
28) Sozio Mario
29) Russo Giuseppe
30) Ruocco Filomena
31) Farfallino Franca
32) D'Angeli Giulia
33) Carnevale Antonia
34) Galateri di Genola Giuseppina
35) Tondini Patrizia
36) Balmas Gherardi Elisabetta
37) Di Giamberardino Lucrezia
38) Di Rienzo Maria Carmela
39) Parrotta Clara
40) Aniballi Maria
41) Avanzini Elisabetta
42) De Silva Albanese Camilla
43) Mei Adele
44) Pugnali di Grazia Giuliana
45) Cardinale Walter
46) Casali Gabriella
47) De Gorga Maurizio
48) de Rosa Donatella
49) Ruocco Antonietta
50) De Stefano Filomena Giovanna
51) Riparbelli Maria Luisa
52) Prontera Maria Ausilia
53) Salvati Stefania
54) Struglia Donatella
55) Tartaro Delfini Adriana
56) Tiberi Letizia
57) Tosti Fratticci Augusta
58) Amati Margherita
59) Bernardini Carone Anna Maria
60) Cardaio Lucia
61) Matè Lida
62) Conti Gemma
63) Tomassacci Donato
64) Germani Maria Carolina
65) Giarrizzo Antonio
66) Ricciotti Laura
67) Aglietti Lina
68) Ragni Mariangela
69) Pelliccia Masci Eleonora
70) Vacca Maria Lucina
71) Di Grazia Malpicci Carolina
72) Canale Albina
73) Giuliani Angela Maria
74) Galasso Michele
75) Cutuli Liliana
76) Fileccia Domenica Silvana
77) Lucariello Nicola
78) Purziani Maria Grazia
79) Campana Primiano
80) De Gregorio Renata
81) Menna Antonella
82) Olivieri Concetta
83) Valentini Maria Teresa
84) Giorgini Daniela
85) Malatesta Annunziata
86) Vagni Gloria
87) Consoli Maria Paola
88) Ciccarelli Gianfranco
89) Gherardini Paola
90) De Angelis Gabriella
91) Di Maria Pietro
92) Pilloni Anna Maria
93) Tidei Vergilio
94) Olevano Graziella
95) Brusca Marianna
96) Liguori Maurizio
97) Di Bartolomeo Galetti Beer Rossana
98) Caporale Luciana
99) De Franciscis Raffone Maria
100) Palmeri Anna
101) Torregrossa Trovato Rosa Maria
102) Starita Luciana
103) Montanaro Rosetta
104) Sillioni Maria Cinzia
105) Torrasi Giuseppina
106) Grillo Durante Delizia Bruna
107) Di Santo Francesca
108) Murdolo Daniela
109) Giacomozzi Silvana
110) Marelli Bruna
111) Pellino Lina
112) Torri Gioggi Ornella
113) Marcozzi Penna Alessandra

114) Sestili Cristina
115) Petrera Rosalba
116) Pietropaolo Isabella
117) Mirti Anna Maria
118) Palamara Antonella
119) Sereni Daniela
120) Malacaria Francesco
121) Macera Margherita
122) Orlandi Gilberto
123) Tinnirello Maria Concetta
124) Borgia Giulia
125) Prata Maria Teresa
126) Savastano Patrizia
127) Molle Anna Maria
128) Biondi Calabretto Anna
129) Brunetti Antonietta
130) Pin Renzo
131) Musitano Carmela
132) Dell'Erba Catalogna Lucia
133) Bertoletti Rita
134) Ortenzi Carla
135) Bonizi Stefania
136) Canzoneri Maria Rosa
137) Borghesi Carla
138) Veloce Marco
139) Bianchi Antonio
140) Anselmi Antonella
141) Battista Tremarelli Patrizia
142) Zanetti Elena
143) Ambra Anna Maria
144) Boccafoglio Da Forno Maria Luisa
145) Vigliarolo Vinci Anna Maria
146) Villani Valter
147) Sperati Gabriella
148) Cimini Rossana
149) D'Apì Vincenzo
150) Morganti Maria Teresa
151) Cannavacciuolo Luigi
152) Ponzini Rosiello Bruna
153) Di Pillo Dario
154) Donati Giuliana
155) Venaruzzo Bottegal Teresa
156) Strano Francesca
157) Perifano Olimpia
158) Zuccalà Silvana
159) Isidori Marisa
160) Silvestri Rosanna
161) Perseu Silvana
162) Fagiolo Mariotti Anna
163) Giardino Rita
164) Truglio Patrizia
165) Bosnyak Susanna
166) Mariano Bruno
167) Fundarò Antonina
168) Cirino Carmela
169) Refolo Rossella
170) Burchio Bruna
171) D'Apruzzo Carmine
172) Pellegrini Angelo
173) Zambelli Gianfranco
174) Cirone Gerardini Elma
175) Paciucci Fratini Matilde
176) Brini D'Aguì Patrizia
177) Calamaro Maria Luisa
178) Petrucciano Angelo
179) Filocamo Vincenza
180) Travaglini Franca
181) Salzano Maria
182) Porcelli Pasquale
183) Borgia Saveria Maria
184) Bosco Giuseppe
185) Moccolini Eros
186) Cavallo Antonia
187) Padovani Ivana
188) Valastro Domenico
189) Cutrera Silvia
190) Chesi Perracchio Rosanna (dipendente della Corte dei conti)
191) Cerù Franca
192) Rosati Gianni (orfano di guerra)
193) Diamanti Jolanda (orfana di guerra)
194) Longo Presti Rosalia (profuga)
195) Russo Emilio (dipendente della Corte dei conti)
196) Fiorentini Berardino (dipendente della Corte dei conti e orfano di guerra)
197) Marcellini Rinaldo (dipendente della Corte dei conti)
198) La Via Aurora (dipendente della Corte dei conti)

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1. Tarparelli Maria Rosa
2. Mazzeo Giovanni
3. Barbato Angelica
4. Bersani Fiorella
5. Ciccia Pasquale
6. Falcone Giulia
7. Di Marco Genesio
8. Franzoni Pio Renato
9. Gioveni Angela
10. Grieco Rocco
11. Marconi Aldo
12. Romano Rosina
13. Serao Claudio
14. Zollo Anna Maria
15. Boggian Maestripieri Ivana
16. Pitzus Angela
17. Mura Santini Elena
18. Massimiani Elena (figlia di invalido per lavoro)
19. Marchesi Lucia (coniugata con una figlia e nata il 16 agosto 1952)
20. Sabeddu Francesca (coniugata con un figlio e nata l'8 agosto 1954)
21. Ricci Mosele Palmira (coniugata con due figli)
22. Pinzo Attilia (coniugata)
23. Palmieri Anna (nata il 18 settembre 1953)
24. Palmacci Roberta (nata il 2 febbraio 1956)
25. Colasanti Scivoletto Miranda (coniugata con due figli)
26. Calabresi Avola Oriana (coniugata con una figlia)
27. Tesoro Lojacono Vera (coniugata)
28. Cirinei Roberta (nata il 17 febbraio 1949)
29. Vergara Caffarelli Clelia Maria (nata il 30 dicembre 1949)
30. Morelli Antonella (nata il 16 gennaio 1957)
31. Palma Fiorella (figlia di invalido di guerra)
32. Cocco Adriana (figlia di invalido per servizio)
33. Lovardi Luisa (coniugata)
34. Antonini Patrizia (nata il 20 gennaio 1953)
35. Arnau Bianca (nata il 10 ottobre 1957)
36. Troianelli Enza (figlia di invalido per servizio)
37. Berti Biasini Maria Antonietta (coniugata con due figli)
38. Mancuso Brunetta (figlia di invalido per servizio)
39. Rocchi Maria Laura (nata il 15 dicembre 1952)
40. Nalio Antonella (nata il 7 dicembre 1956)
41. Decina Cinzia (nata il 29 agosto 1957)
42. Barulli Renata
43. Sinibaldi Genitrini Daniela
44. Giugni Paola
45. Marinelli Barbara
46. Lombardi Maria Caterina
47. Guerra Vittoria
48. Corsano Antonella (figlia di invalido per servizio)
49. Spagnoli Gianfranco (coniugato)
50. De Marchis Paola (figlia di invalido per servizio)
51. Fedele Rita (coniugata)
52. Casilli Tonelli Anna Maria (nata il 7 agosto 1949)
53. Solfaroli Camillocci Marina (nata il 1° luglio 1958)
54. Grillanda Davide
55. Meucci Fiorella
56. Comodi Carla
57. Marusic Cielo Marina
58. Morgante Daniele
59. Andolina Sabrina (nata il 3 dicembre 1955)
60. Gargano Imperia (nata il 10 dicembre 1955)
61. Fumanti Giannoni Maria
62. Micone Locilento Anna
63. Alfonsi Maria Lucia
64. Mandalà Giovanni (nato il 23 settembre 1954)
65. Curini Gloria (nata il 6 aprile 1956)
66. Colangeli Conti Maria Teresa
67. Castaldo Dora Raffaella
68. Lazzarin Giulietta
69. Zaccagni Mariagiovanna
70. Ceci Rossana
71. Marasciulo Costanza
72. Lai Spanu Marinella
73. Terzaroli Piero

74. Montini Antonietta
75. Brunotti Maria Pia
76. Radi Italo
77. Cappella Patrizia
78. Bevilacqua Mariella
79. Massari Pola Anna Maria
80. Di Giammarco Linda
81. Mondini Laura
82. Marrini Margherita
83. Parisi Tronci Maria
84. Barzocchini Stefania
85. De Fabritiis Fulvia
86. Ricci Maria Teresa
87. Amadei Carradori Gabriella
88. Mele Anna Maria
89. Di Biagio Luciana
90. Borghesi Furci Gabriella
91. Becciu Pietrina
92. Ferrarelli Maria Grazia
93. Jemma Doretta
94. Di Maro Maria Rosaria
95. Brancaleoni Anna Maria
96. Bardelli Rita
97. Parisi Carla
98. Balzano Anna
99. Vinci Alessandra

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Presidente: TEMPESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1978
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 131

(25)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1/PV in data 30 gennaio 1978, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976, concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Viste le designazioni pervenute ed accertato che i funzionari regionali indicati rivestono le qualifiche regionali corrispondenti a quelle statali, come da tabella *A* della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978, relativo alla delega della firma;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice di cui all'oggetto è così costituita:

Presidente:

Menini dott. Ermes, funzionario regionale amministrativo, coordinatore, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Mandelli prof. Giancarlo, docente in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;

Marazza prof. Vincenzo, responsabile del servizio veterinario della regione Lombardia;

Manelli dott. Luigi, veterinario condotto di Zinasco;

Nitti dott. Augusto, funzionario regionale amministrativo, istruttore, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Pavia.

Segretario:

Cicero rag. Maurizio, funzionario regionale amministrativo, esperto, in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Pavia.

Art. 2.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Pavia.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Milano, addì 30 ottobre 1978

p. *Il presidente*: THURNER

(10172)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 782 del 15 marzo 1974 (*Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 99 del 15 aprile 1974), con cui è stato bandito pubblico concorso al posto di veterinario condotto del comune di Bagno di Romagna;

Visti i propri decreti n. 2282 dell'11 novembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 1° dicembre 1975) e n. 1968 del 10 luglio 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 luglio 1978) rispettivamente di nomina e successiva modificazione della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti i propri decreti n. 433 del 16 febbraio 1976 e 433-*bis* del 27 febbraio 1976 di ammissione al concorso dei candidati aventi diritto;

Visti e ritenuti regolari i verbali della commissione giudicatrice sopracitata che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, articoli 23 e 55;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto del comune di Bagno di Romagna:

1. Bombardi Giovanni	punti	55,166
2. Pasini Romano	»	49,880
3. Bernabei Carlo	»	48,500
4. Mambelli Pier Giuseppe	»	45,500
5. Vecchi Giovanni	»	45,000
6. Brindani Franco	»	43,340
7. Cuppini Albertina	»	43,000
8. Signoretti Romeo	»	42,500
9. Basini Giorgio	»	40,500
10. Belluzzi Giancarlo	»	39,500
11. Zuliani Francesco	»	39,000

12. Del Vecchio Pierluigi . punti 37,500
13. Ferrari Attilio » 37,000
14. Pennazzi Mario . » 37,000
15. Casolari Massimo » 36,500
16. Marmotti Angelo » 36,000

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicata, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del comune interessato e dell'ufficio del veterinario provinciale di Forlì.

Forlì, addì 21 dicembre 1978

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 782 del 15 marzo 1974 (*Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 99 del 15 aprile 1974) con cui è stato bandito pubblico concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Bagno di Romagna;

Visti i propri decreti n. 2282 dell'11 novembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 1° dicembre 1975) e n. 1968 del 10 luglio 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 luglio 1978) rispettivamente di nomina e successiva modificazione della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso, per titoli ed esami, al posto di che trattasi;

*Preso atto della rinuncia alla nomina di veterinario con*dotto di Bagno di Romagna del dott. Bombardi Giovanni, risultato primo dei candidati dichiarati idonei nel concorso in argomento;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del candidato idoneo che segue al dott. Bombardi Giovanni secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

*Il dott. Pasini Romano è dichiarato vincitore della con*dotta veterinaria di Bagno di Romagna.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 21 dicembre 1978

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(10248)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di neurochirurgia;

un posto di assistente di cardiologia e medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze.

(18/S)

OSPEDALE CIVILE «T. MASSELLI-MASCIA» DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte *su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle* ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(22/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente al pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad *un posto di assistente al pronto soccorso (il numero dei posti* è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(23/S)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI NOCERA INFERIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario di chirurgia di pronto soccorso, accettazione e chirurgia d'urgenza;

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di aiuto di nefrologia-emodialisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente di pneumotisiologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(19/S)

OSPEDALE CIVILE DI CANELLI

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canelli (Asti).

(17/S)

OSPEDALE CIVILE DI DEMONTE

Concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Demonte (Cuneo).

(16/S)

OSPEDALE CIVILE «T. EVOLI» DI MELITO PORTO SALVO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Emilia).

(20/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Avviso di rettifica

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione, di cui all'avviso di riapertura dei termini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 13 dicembre 1978, deve intendersi fissato alle ore 12 del 16 febbraio 1979 e non alle ore 12 del 26 gennaio 1979.

(21/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. **17.**

Soppressione degli EE.CC.AA.: norme sul passaggio ai comuni del personale, dei beni e delle funzioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, sono soppressi dalla data di pubblicazione della presente legge gli enti comunali di assistenza esistenti nella Regione.

Art. 2.

Dalla stessa data, i comuni sono tenuti ad assicurare l'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti agli enti comunali di assistenza.

Alla data medesima sono trasferiti ai comuni le attribuzioni, i rapporti patrimoniali ed il personale degli enti suddetti.

I comuni, inoltre, devono intendersi sostituiti in qualsiasi convenzione agli EE.CC.AA.

Art. 3.

Dalla stessa data gl organi di ogni E.C.A. soppresso sono sostituiti da un commissario straordinario per gli adempimenti conseguenti alla soppressione ed in particolare:

a) descrizione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A., elencazione dei beni, loro descrizione nonché identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle II.PP.AA.BB., concentrate o amministrate ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, anch'essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette II.PP.AA.BB.;

b) elencazione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza dell'E.C.A. ovvero di ciascuna delle eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate;

c) elencazione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 616 del 24 luglio 1977, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto distinti tra personale dipedente dall'E.C.A. e personale dipendente da eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'E.C.A.

Art. 4.

L'incarico di commissario straordinario di cui al primo comma dell'articolo precedente viene assunto di diritto dal presidente dell'E.C.A., in caso di vacanza dal consigliere anziano, o, in ipotesi di gestione straordinaria, dal commissario già in carica.

In caso di impedimento delle persone indicate dal precedente comma il presidente della giunta regionale procederà, previa segnalazione del comune competente per territorio, alla nuova designazione.

Art. 5.

Entro e non oltre il 30 giugno 1978, data in cui cesserà l'incarico, il commissario deve portare a termine le procedure previste dall'art. 3 inviando una dettagliata relazione al consiglio comunale ed all'assessorato regionale competente per materia.

Per i fini suddetti il commissario si avvarrà del personale già in servizio presso l'E.C.A. o comunque in precedenza già adibito per l'espletamento dei compiti d'istituto.

Art. 6.

E' compito dello stesso commissario provvedere alla amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza amministrate dall'E.C.A., con l'obbligo di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali, avvalendosi anche in tal caso del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Il 30 giugno 1978 il commissario cesserà dall'incarico ed il comune subentrerà nell'amministrazione in attesa dell'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza ovvero dalla legge regionale prevista dal settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Art. 7.

Il comune, nell'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti all'E.C.A. è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e può fare ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, anche avvalendosi degli organismi circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 8.

L'inquadramento del personale di ruolo o con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, avviene, per ciascun comune in un ruolo speciale transitorio fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul territorio.

Al fine di tutelare la professionalità dei dipendenti, il personale di cui al comma precedente dovrà comunque essere utilizzato per l'attuazione dei compiti previsti dalle competenze attribuite ai comuni a norma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i comuni subentreranno nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

Art. 9.

I contributi regionali in favore dei comuni sono complessivamente pari ad una somma non inferiore a quella iscritta nel bilancio regionale 1978 al cap. 336.

I fondi sono attribuiti a ciascun comune con decreto del presidente della giunta regionale entro e non oltre il primo semestre di ciascun anno con una quota non inferiore a quella spettante a ciascun E.C.A., quale contributo ordinario per il bilancio 1977.

Il presidente della giunta regionale, con decreto può disporre in favore dei comuni colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali ulteriori somme nell'ambito delle disponibilità di un fondo non inferiore a quello di cui al cap. 337 del bilancio 1978.

Art. 10.

Il presidente della giunta con proprio decreto può delegare l'assessore al ramo per le competenze di cui agli articoli 4 e 9 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 15 marzo 178

ROTOLO

(10254)

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1978, n. **18.**

Rettifica e integrazione alla legge regionale n. 25 del 13 agosto 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 13 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 della legge regionale n. 25 del 17 agosto 1977 è così modificato: « *Il presidente della giunta regionale è autorizzato a rinnovare, limitatamente all'anno finanziario 1977, la* convenzione con il CIF, il comune di Bari, l'UNLA, l'MCC, l'UMANITARIA e l'EISS per la prosecuzione della gestione dei centri dei servizi socio-culturali nella regione Puglia, servizi trasferiti alle regioni con delibera CIPE del 12 dicembre 1972, dopo aver constatata la effettiva attività di detti centri e verificato i rendiconti degli anni precedenti così come previsto dalla convenzione stessa ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 aprile 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1978, n. **19.**

Celebrazione del XXX anniversario della Costituzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 13 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, in ricorrenza del XXX anniversario della Costituzione, nata dall'antifascismo e dalla Resistenza, promuove un programma di iniziative e di manifestazioni dirette ad esaltarne i contenuti democratici e progressisti nella coscienza della comunità regionale, in particolare dei giovani, e a sollecitare lo studio, sulla sua elaborazione e attuazione.

Art. 2.

Per la definizione e la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente è costituito un comitato presieduto dal presidente del consiglio regionale e composto dai rappresentanti dei partiti politici che si ispirano alla Carta costituzionale e alla Resistenza, delle associazioni combattentistiche e partigiane, delle Forze armate e di polizia, dei sindacati, degli enti locali e di altre forze sociali e culturali della Regione.

Il comitato, composto da non più di trenta membri, è nominato dal presidente del consiglio regionale sentito l'ufficio di presidenza e dura in carica fino al 31 marzo 1979.

Il comitato ha sede presso gli uffici della Regione ed è da questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari.

Art. 3.

Il comitato elegge nel suo seno un esecutivo costituito da sette membri, compresi il presidente e un segretario.

Per l'attuazione delle iniziative previste nel programma il comitato può costituire delle commissioni, chiamando a farne parte anche membri esterni.

Le commissioni sono sempre presiedute da un membro del comitato.

Il comitato riferisce sulla sua attività al consiglio regionale mediante relazioni scritte da depositarsi presso la presidenza del consiglio entro il 30 settembre 1978 e il 31 marzo 1979.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno cinque membri.

Art. 4.

L'esecutivo cura la gestione del fondo a disposizione del comitato secondo le deliberazioni dello stesso e si avvale per la sua attività degli uffici amministrativo-contabili del consiglio regionale.

Esso presenta al comitato e al consiglio regionale il conto consuntivo entro il 31 marzo 1979.

Art. 5.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 60.000.000 che il consiglio regionale metterà a disposizione del comitato.

Art. 6.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, parte seconda - spesa, sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

Cap. 6. — Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e privati a favore del consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche spese per iniziative popolari, legge regionale n. 14 del 4 luglio 1973.

Bilancio di competenza —	Bilancio di cassa —
L. 60.000.000	L. 60.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 348. — Fondo di riserva per spese impreviste

Bilancio di competenza —	Bilancio di cassa —
L. 60.000.000	L. 60.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 aprile 1978

ROTOLO

(10255)

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1978, n. **20.**

Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 21 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Secondo le finalità dell'art. 8 dello statuto e con i poteri che le derivano dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, in attesa dell'approvazione della legge organica che disciplini le attività sociali e culturali sul territorio, la regione Puglia assume in proprio la direzione e le competenze dei centri per i servizi sociali e culturali esistenti nel territorio regionale e trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno con delibera del CIPE del 12 dicembre 1972.

Tutti i beni mobili ed immobili esistenti presso i centri di cui al precedente comma, saranno acquisiti al patrimonio della Regione secondo le modalità da concordare con la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 2.

L'attività dei centri si realizza soprattutto tramite la pubblica lettura, l'animazione culturale, l'attività sociale, l'animazione teatrale e musicale, l'individuazione e l'utilizzazione piena dei beni culturali esistenti sul territorio.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente articolo, oltre quella già esistente, i centri saranno dotati dalla strumentazione necessaria.

Art. 3.

Le funzioni di amministrazione, gestione e controllo dei centri vengono assunte direttamente dalla Regione attraverso i suoi organi fino al 30 giugno 1978, entro la quale data il consiglio regionale definirà con la legge organica di cui all'art. 1, la materia da delegare agli enti locali.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, il personale alle dipendenze degli enti convenzionati con la Regione fino al 31 dicembre 1977 assunto in servizio a tempo indeterminato dai suddetti enti entro il 31 dicembre 1976 passa alle dipendenze della Regione con contratto a scadenza 30 giugno 1978.

Al personale assunto con contratto a termine di cui al primo comma del presente articolo verrà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi sindacali o comunque non inferiore a quello in godimento nel rapporto con gli enti convenzionati.

Art. 5.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 di cui alla legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1978, nei limiti del cap. 292 « Educazione popolare e permanente e servizi sociali e culturali ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 aprile 1978

ROTOLO

(10256)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (411100790090)